



*Consiglio Regionale della Campania*

Prot.n.270/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari Permanenti VI, II e III

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza, Studi  
Legali e Legislativi

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Interventi regionali di riconversione delle eccedenze alimentari”.  
Reg. Gen. n. 500**

Ad iniziativa dei consiglieri Pietro Giuseppe Maisto e Gennaro Salvatore

Depositata in data 8 gennaio 2014

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame**

**II e III Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

**13 GEN. 2014**

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*

**INTERVENTI REGIONALI DI RICONVERSIONE DELLE  
ECCEDENZE ALIMENTARI**

---

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 500



*Consiglio Regionale della Campania*

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con la presente Proposta di Legge, la Regione Campania intende promuovere e sostenere “la lotta contro la povertà e l’esclusione sociale” attraverso forme di intervento che limitano e riducono le condizioni di disagio economico.

La legge, ispirandosi ai valori della condivisione e della solidarietà, si propone di valorizzare l’attività di solidarietà e beneficenza svolta dagli operatori del Terzo settore che, attraverso la raccolta e la redistribuzione dei generi alimentari non idonei alla commercializzazione ma perfettamente commestibili o dei pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione autorizzati e da quelli della somministrazione collettiva, dalle eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione, alleviano le condizioni di disagio sociale delle persone in stato di grave indigenza.

A tal fine, si promuovono azioni al raggiungimento di accordi tra le aziende del settore alimentare, così come sopra descritte, e gli operatori del Terzo settore, così come identificate all’articolo 3 della presente Proposta di Legge, in modo da creare relazioni tra i diversi protagonisti della materia, diventando il tramite virtuale affinché lo spreco alimentare venga trasformato in strumento efficace per le associazioni del Terzo settore e, conseguentemente, fonte di sostentamento e sostegno per le fasce più deboli della popolazione.

Non da sottovalutare il risparmio, da parte delle aziende, dei costi di stoccaggio e di smaltimento delle eccedenze alimentari inutilizzabili e l’abbattimento delle emissioni di CO2 nell’atmosfera evitando che queste diventino rifiuti.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA**

L'articolo 1 precisa gli obiettivi e le finalità della proposta di legge, che al fine di ridurre gli sprechi alimentari e assistere persone in stato di indigenza o grave disagio sociale, promuove la redistribuzione delle derrate alimentari attraverso l'attività di solidarietà e beneficenza svolta da soggetti del Terzo settore.

L'articolo 2 definisce le eccedenze alimentari da redistribuire.

L'articolo 3 prevede le tipologie dei soggetti beneficiari nonché i requisiti da possedere.

L'articolo 4 prevede le azioni della Giunta regionale volte al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge.

All'articolo 5 è inserita la disposizione finanziaria che quantifica in euro 40.000,00 (quarantamila) il fabbisogno per l'anno finanziario 2014, ponendo la spesa a carico della "Missione 1 programma 01 organi istituzionali", fondi disponibili a consuntivo bilancio 2013.

All'articolo 6 si disciplina l'entrata in vigore.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art.1**

**Finalità**

1. La Regione Campania, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e di sostenere la riduzione degli sprechi alimentari, riconosce, valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta da soggetti del Terzo settore per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore dei soggetti che assistono le persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 2**

### **Definizioni**

1. Ai fini della presente legge sono considerate eccedenze alimentari:
  - a) Le derrate alimentari in perfetto stato di conservazione non idonee alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, o per motivi simili nonché per prossimità alla data di scadenza, ma perfettamente commestibili;
  - b) I cibi non consumati dagli esercizi di ristorazione autorizzati e da quelli di somministrazione collettiva;
  - c) Le eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 3**  
**Beneficiari**

1. La Regione, per le finalità di cui all'art 1, si avvale dei soggetti del Terzo settore, così come individuati dall'art.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328", che esercitano tale attività così come descritto all'art.1;
2. I soggetti del Terzo settore, individuati così come al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) operare in Campania;
  - b) operare con una progettualità di rete territoriale;
  - c) aver svolto l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della Legge.



*Consiglio Regionale della Campania*

#### **Art.4**

#### **Interventi**

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della proposta di legge, con apposito regolamento, individua sgravi fiscali regionali per le aziende che stipulano accordi di collaborazione così come descritto al comma 3 lettera a) del presente articolo, e sentita la Commissione Consiliare competente, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, con propria deliberazione, stabilisce i criteri, le modalità di intervento e di sostegno operativo e finanziario, mediante la predisposizione di un programma di interventi a valenza triennale.
2. La Giunta Regionale promuove inoltre:
  - a) accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva e i soggetti del Terzo settore così come individuati all'Art. 3 della presente Legge;
  - b) progetti di informazione e di formazione professionale per incentivare ogni forma di solidarietà volta a favorire il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art.5**

### **Disposizione finanziaria**

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati in euro 40.000 (quarantamila) in termini di competenza e di cassa, si fa fronte ponendo la spesa a carico della “Missione 1 programma 01 organi istituzionali”.
-



Consiglio Regionale della Campania

## Art. 6

### Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

A firma dei Consiglieri:

Pietro Giuseppe Maisto

Gennaro Salvatore